



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

---

### ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ADUNANZA DEL 18 APRILE 2018

Omissis

#### **Proposta della Commissione Tirocinio di modifica delle delibere del 19 ottobre 2016 e 8 febbraio 2017 in materia di tirocinio presso gli uffici giudiziari**

Il Consigliere referente della Commissione Tirocinio avv. Federico Canova illustra la proposta di modifica concernente in sostanza un automatismo della convalida del periodo di tirocinio svolto ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013, anche in caso di iscrizione successiva del tirocinante al Registro praticanti, comunque nel rispetto del termine massimo di sei mesi dalla conclusione del tirocinio stesso. Illustra le motivazioni che portano all'opportunità di procedere alla modifica delle delibere assunte dal COA in data 19.10.16 e 08.02.17 in tema di obbligatorietà della preventiva iscrizione del tirocinante al Registro per effettuare il tirocinio ex art. 73.

**Il Consiglio**, all'esito, premesso che:

- la questione è stata affrontata dal COA negli anni precedenti e precisamente che nella seduta del 19.10.2016 deliberò: **"a)** a maggioranza, di confermare il proprio orientamento, già espresso con le delibere assunte alle adunanze del 20 ottobre 2014 e 13 maggio 2015, in forza del quale tutti i praticanti che intendano svolgere un periodo di pratica mediante tirocinio presso gli uffici giudiziari devono, e già dovevano prima del 17 maggio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. n. 58/2016), essere previamente iscritti al Registro dei praticanti allegato all'Albo degli Avvocati di Bologna; **b)** di ritenere che, conformemente a quanto previsto dal d.m. n. 58/2016, tutti i praticanti, in particolare coloro che abbiano già dichiarato di svolgere la pratica nella modalità alternativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, che si sono già iscritti o che si iscriveranno al Registro dei praticanti di questo Ordine in data successiva al 17 maggio 2016, debbano obbligatoriamente svolgere il primo semestre di pratica presso uno studio legale; **c)** conseguentemente, di mandare agli uffici di segreteria di comunicare ai praticanti iscritti dopo il 17 maggio 2016, che hanno dichiarato di svolgere il primo semestre di pratica nella modalità alternativa del tirocinio presso uffici giudiziari, la necessità di comunicare formalmente e al più presto al Consiglio dell'Ordine il nominativo dell'avvocato presso il quale viene svolto il primo semestre di pratica, con avvertenza che la pratica decorrerà regolarmente solo dalla data di avvenuta formale comunicazione al Consiglio dell'Ordine di quanto sopra; **d)** a maggioranza, di ritenere che i praticanti iscritti al relativo Registro di questo Ordine in data antecedente al 17 maggio 2016 e che al momento dell'iscrizione hanno dichiarato di svolgere la pratica, nel primo semestre, nella modalità alternativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, non siano tenuti a obbligatoriamente svolgere il primo semestre di pratica mediante frequentazione di uno studio legale, come ora previsto dal d.m. n. 58/2016, dovendosi ritenere che gli stessi abbiano all'epoca fatto legittimo



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

affidamento su una diversa disciplina che tale obbligo ancora non prevedeva; e) di mandare al Presidente di comunicare la presente delibera ai capi degli uffici giudiziari; f) di pubblicare la presente delibera, insieme alle menzionate precedenti in argomento, nel sito internet dell'Ordine e sulla rivista on-line "Bologna Forense".

- che, a seguito di ricorso proposto dinanzi al TAR dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 57/2017 pubblicata l'1.2.2017 è stato disposto l'annullamento *pro parte*, anche della citata delibera, impugnata quale atto presupposto;

- che il Consiglio ha provveduto dunque a riesaminare la precedente deliberazione del 19.10.2016 a seguito dell'intervenuto annullamento, e nella seduta dell'8.2.2017 ha così statuito: "...**3)** di prendere atto del contenuto della sentenza di annullamento della delibera del 19 ottobre 2016 nella parte riferita agli stages ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, che dunque rimane valida ed efficace con riferimento a tutti gli altri tirocini svolti presso gli uffici giudiziari, così come rimane valida ed efficace la delibera del Consiglio dell'Ordine sulla necessità, ai fini del riconoscimento del periodo di stage per la pratica forense, della previa iscrizione nel Registro dei Praticanti; **4)** di mandare agli uffici di segreteria per la pubblicazione della presente delibera in estratto nel sito dell'Ordine, nell'apposita area "Tirocini negli uffici giudiziari"; **5)** di dare comunicazione della sentenza del T.A.R. al Consiglio Nazionale Forense, contestualmente richiedendo allo stesso parere, alla luce di tale pronuncia, sull'applicabilità agli stages ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 delle disposizioni del d.m. n. 58 del 17 marzo 2016; ...";

ritenuto altresì che:

- il richiesto parere ad oggi non è stato ancora reso;

- tuttavia, nel corso del 2017, il CNF è stato chiamato, anche da parte di altri Ordini, ad esprimersi in ordine al regime applicabile ai tirocini ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 e specificamente circa la necessità della previa iscrizione nel Registro dei praticanti per il soggetto che voglia avvalersi, al fine del computo di un anno di tirocinio, del periodo di stage predetto;

- che in particolare il CNF si è espresso sul punto, con il parere 22 novembre 2017, n. 92, pubblicato in data 2.4.2018 precisando: "L'art. 73 del D.L. n. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo Studio di un avvocato, **potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage**, nel qual caso l'attività di formazione deve essere "condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio". (D.L. n. 69/2013, art. 73, comma 5/bis). Prima dell'inizio della pratica presso un avvocato sarà ovviamente necessaria l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

**L'iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque**



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l'interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell'art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012).

Questo tirocinio è stato fatto salvo dall'art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell'art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n. 58/2016."

**Il Consiglio**, all'esito, **revoca in parte** qua la delibera adottata in data 8.2.2017, con riferimento ai tirocinanti che richiedono il riconoscimento del periodo di stage ex art. 73 cit. svolto senza previa iscrizione al Registro dei Praticanti e **delibera**, al fine di regolamentare tale fattispecie in modo coerente all'orientamento interpretativo assunto anche dal CNF, che i tirocinanti che si iscriveranno al registro dei Praticanti successivamente al compimento del periodo di *stage*, ovvero nel corso dello stesso, potranno vedere riconosciuto detto periodo ai fini della formazione alla Professione, e potranno essere ammessi a svolgere solo un semestre di pratica presso uno studio legale, come richiesto *ex lege*, rammentando che l'iscrizione al Registro dovrà intervenire comunque non oltre i sei mesi dal termine dello *stage*

Omissis

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to avv. Lorenzo Turazza

IL PRESIDENTE  
f.to avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

\*\*\*

E' copia conforme all'originale.

Bologna, 3 maggio 2018

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
avv. Lorenzo Turazza